

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

PROCEDURE CONCORSUALI

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex art. 67 D.lgs. n. 14/2019

La sottoscritta **GIANSANTI Loredana** [REDACTED] nata ad Ancona (AN) il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa, come da procura unita al presente atto, dall'Avv. Giorgio Marchetti del Foro di Macerata, nel cui Studio in Cingoli (MC), alla via Roma, n. 7 elegge domicilio (il difensore dichiara espressamente, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, co 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero fax 0733602559 o all'indirizzo pec avvgiorgiomarchetti@pec.it);

PREMESSO CHE

- la ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 14/2019;
- ai fini di composizione delle procedure delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 14/2019;
- non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V sezione V, capo IX, D.lgs. 14/2019;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- non ha subito per cause ad ella imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 D. lgs. 14/2019;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmette in allegato l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (doc. 1);
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio (doc 2);
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 3);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 4, 5 e 6) e dei cedolini retribuzione degli anni 2023 e 2024 ad oggi ricevuti (docc. 7 e 8)
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (doc. 9);

- trasmette altresì in allegato il piano del consumatore (doc. 10) ed una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Ancona (doc. 11), che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

- si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori.

“Nel 2007, su raccomandazione del proprio Centro Estetico, la ricorrente si affidò a tale Dott. Hattar per dei piccoli ritocchi estetici al viso dal costo di € 1.800,00.

Il trattamento estetico tuttavia sfociò in una reazione allergica con formazione di cisti sottocutanee di guisa che la Sig.ra Giansanti dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere le cisti prodotte dal farmaco iniettato con una spesa di € 6.500,00, comunque riportando danni estetici permanenti.

Alla richiesta di risarcimento del danno, il Centro estetico ed il medico non riconobbero la loro responsabilità dal che la ricorrente adì in giudizio, dal quale però risultò soccombente.

In conseguenza di ciò fu condannata a risarcire il danno al Dott. Hattar ed al Centro estetico in persona della sua titolare Montalbini Angela oltre alla rifusione delle spese legali.

Pertanto i titoli furono posti in esecuzione dai rispettivi creditori di guisa che la ricorrente ha subito un pignoramento del quinto della retribuzione da parte del Dott. Hattar per complessivi € 22.000,00 circa, ora estinto e ad oggi la ricorrente sta subendo la detrazione dallo stipendio dell'importo di € 276,45 a titolo di pignoramento presso terzi per l'esecuzione promossa dalla Sig.ra Montalbini, la cui assegnazione delle somme pignorate si era accodata a quella del Dott. Hattar ed a cui seguirà la stessa sorte in relazione al debito verso l'Avv. Tonni, successivamente alla Montalbini.”;

- come da prospetto allegato di cui al doc. 1, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei rispettivi importo corrispondenti ai crediti, il consumatore è attualmente debitore delle seguenti somme:

- € 9.568,77 nei confronti di Avv. Tonni Fabrizio – privilegio ex art. 2777 C.C.;
- € 4.861,80 nei confronti della Sig.ra Montalbini Angela (sorte) - chirografario;

- € 1.211,59 nei confronti della Sig.ra Montalbini Angela (spese pignoram.) - chirografario;
 - € 8.062,00 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. – chirografario;
- e così in totale per € 23.704,16;
- gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono all'acquisto dell'unica autovettura disponibile in capo alla ricorrente di cui al finanziamento con Santander Consumer Bank (doc. 3);
 - il debitore non è proprietario di alcun immobile;
 - la presente proposta di accordo prevede la falcidia delle posizioni creditorie oltre ad una dilazione dei pagamenti, come descritto dettagliatamente nel piano allegato al doc. 10;
 - pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 D.lgs. 14/2019, la proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà in seguito depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi intervenuto in ausilio del debitore nella persona dell'Avv. Anna Maria Repice quale professionista incaricata dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

SULLA NON ACQUISIBILITÀ ALLA PROCEDURA DEI RISARCIMENTI RICEVUTI DAL DEBITORE.

Occorre osservare che la Signora Giansanti Loredana nel corso del 2023 ha ricevuto due risarcimenti per danni e segnatamente:

- il primo, da parte della compagnia Assicurativa AXA, pari ad € 11.100,00 di cui 1.866,30 relative alle spese mediche fiscalmente documentate, ed € 1.600,00 da imputarsi alle competenze legali a beneficio dell'avvocato Stefano Massacesi che ha curato l'assistenza stragiudiziale per la Sig.ra Giansanti per tutta l'attività stragiudiziale svolta (doc. 12) e dunque per un ricavo netto di € 7.634,00

Quanto a tale risarcimento trattasi di ristoro per danno biologico e, dunque, non acquisibile alla procedura.

Depongono in tal senso le norme poste a presidio della liquidazione giudiziale dei beni del sovraindebitato nonché l'orientamento della Suprema Corte in materia fallimentare, che per identità della materia possono essere prese in esame nel caso che occupa.

L'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012 prevede l'acquisizione alla procedura di liquidazione del patrimonio dei beni sopravvenuti nei quattro anni successivi alla presentazione della domanda, detratte le passività incontrate per l'acquisizione, tuttavia deve trattarsi pur sempre di beni che fin dall'origine sarebbero entrati nel patrimonio liquidabile; orbene l'art. 14-ter stessa legge, al comma 6, esclude dalla liquidazione sia i crediti impignorabili che quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni salari ecc., con una norma che



riprende quella di cui all'art. 46 L.F.

Con riferimento a quest'ultima norma la S. Corte ha precisato che *«le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento»* (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25168, Cass. 11/01/2006, n. 392).

Nel caso in esame, quindi, trattandosi di risarcimento del danno biologico, questo non va acquisito dalla procedura di liquidazione del patrimonio.

- l'altro, da parte di INAIL a titolo di indennità per infortunio sul lavoro, pari ad € 4.229,25.

La Legge 3/2012, all'art. 14 ter, comma 6 lett. d), esclude dalla liquidazione *“le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*.

La **normativa speciale** del “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che stabilisce all'art. 110: *“Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato”*.

La norma si riferisce alle prestazioni erogate dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro.

Tuttavia nel 1989, la **Corte Costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del ricordato articolo “nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite erogate dall'INAIL **per crediti alimentari** dovuti per legge (con sentenza nr. 12-22 dicembre 1989 n. 572).

La Corte ha quindi stabilito che gli **indennizzi INAIL possono essere pignorati** dal soggetto che vanta un **credito di natura alimentare**, come ad esempio l'assegno di mantenimento a coniuge e figli.

Analogamente, si ritiene dunque che la sovvenzione INAIL debba restare esclusa dalla procedura di sovraindebitamento.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la Sig.ra GIANSAANTI Loredana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ancona, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia

- in via preliminare, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che

potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale, disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 D.lgs. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze;

Si offrono in produzione:

- 1) elenco dei creditori;
- 2) prospetto consistenza e composizione del patrimonio;
- 3) prospetto atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 4) dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2022;
- 5) dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2021;
- 6) dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2020;
- 7) cedolini paga anno 2023;
- 8) cedolini paga anno 2024;
- 9) prospetto delle entrate e delle spese;
- 10) piano del consumatore;
- 11) relazione OCC;
- 12) dichiarazione Avv Massacesi;

con riserva di ulteriormente dedurre e produrre *si opus* ed a richiesta dell'Ill.mo Giudice.

Dichiarazione di valore. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è di € 23.704,16 ed è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 98,00 in misura fissa *ratione materiae* al pagamento di € 27,00 per diritti di Cancelleria.

Ancona, lì 4 aprile 2024

Avv. Giorgio Marchetti

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE

Nell'interesse della Sig.ra GIANSAANTI Loredana

SFONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m., che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- Quota della retribuzione da lavoro dipendente della istante.

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a euro 250,00 mensili.

Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

CREDITORI PRIVILEGIATI

I crediti privilegiati esistenti esistenti appare essere quello vantato dall'Avv. Tonni Fabrizio per la complessiva somma di € 9.568,77 (art. 2751-bis, co. 2, CC) nonché quello vantato dalla Sig.ra Montalbini, limitatamente alle spese di giustizia relative al pignoramento presso terzi, pari ad € 1.211,59 (art. 2755 C.C.).

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del ricorso è pari a circa € 24.650,00 come meglio dettagliati nel ricorso.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'accordo proposto.

I) Privilegio ex art. 2777 C.C.	€ 9.568,77
II) Chirografario	€ 14.135,39

PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra GIANSAANTI Loredana intende proporre ai creditori un "Piano di ristrutturazione del debito del consumatore" a norma dell'art. 67 e ss. CCI che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

- falcidia dei crediti appartenenti alla CLASSE I del 65%;
- falcidia dei crediti appartenenti alla CLASSE II del 85%;
- **sarà destinata al pagamento dei crediti privilegiati di cui alla Classe I la somma di € 250,00 mensili con decorrenza entro 30 giorni dall'omologazione del piano fino alla concorrenza dei relativi debiti;**
- **sarà destinata al pagamento dei crediti chirografari di cui alla Classe II la somma di € 250,00 mensili con decorrenza entro 30 giorni dalla soddisfazione dei crediti di cui al presente piano relativi alla Classe I, fino alla concorrenza dei relativi debiti;**
- i crediti di cui al presente piano saranno soddisfatti per classi, avuto riguardo del peso ponderale di ciascun credito rispetto al totale della classe di appartenenza.

Classi di debito	Debito originario	Debito da soddisfare	Percentuale di soddisfazione	Peso ponderale	Quota di rimborso mensile
Classe I	€ 9.568,77	€ 9.568,77	35% pari ad € 3.349,07	100,00%	€ 250,00
Avv. Tonni Fabrizio	€ 9.568,77	€ 9.568,77	€ 3.349,07	100,00%	€ 250,00
Classe II	€ 16.473,39	€ 14.135,39	15% pari ad € 2.120,31	100,00%	€ 250,00
Montalbini Angela (sorte)	€ 4.861,80	€ 4.861,80	€ 729,27		
Montalbini Angela (sp. pignor.)	€ 1.211,59	€ 1.211,59	€ 181,73		
TOTALE MONTALBINI	€ 6.073,39	€ 6.073,39	€ 911,00	42,97%	€ 107,43
Santander Consumer Bank SpA	€ 10.400,00	€ 8.062,00	€ 1.209,30	57,03%	€ 142,57

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si ritiene la proposta sostenibile in relazione al fatto che attualmente le entrate dell'istante, provenienti esclusivamente dalla propria retribuzione, vengono decurtate mensilmente di € 437,45 (PPT pari a 276,45; rata Santander pari ad € 161,00), mentre con l'attuazione del piano l'istante, dovendo esborsare soltanto € 250,00 mensili si troverebbe ad aver a disposizione la ulteriore somma di € 287,45 per soddisfare efficacemente le necessità irrinunciabili della vita quotidiana della famiglia.

SPESE IN PREDEDUZIONE

I crediti in prededuzione ammontano ad € 2.383,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso per l'O.C.C. e ad € 1.355,00. oltre accessori di legge relativamente al compenso del procuratore che

assiste l'istante, come da allegato preavviso di parcella.

Ancona, li 5 agosto 2024

Studio Legale

Avv. Anna Maria Repice

Corso Matteotti n.163 60033 Chiaravalle(AN) cell. 3381320130

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Cancelleria Fallimentare

Procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento n.109-1/2024 R.G.

Relazione integrativa del Gestore autorizzata con provvedimento del 12 settembre 2024

La sottoscritta Avv. Anna Maria Repice (CF RPCNMR65B51D122H, con studio in Chiaravalle, Corso Matteotti, 163; pec : annamaria.repice@pec.it), nominata Gestore della crisi dall'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona nel procedimento *de quoc*, con la su estesa relazione deposita la nota integrativa del legale della ricorrente, sottopone alla attenta valutazione di codesta Autorità che la ricorrente ha accolto le due richieste della S.V., formulate nel corso della precedente udienza del 12 settembre u.s.:

- di versare la somma mensile di € 350,00 ovvero una somma maggiorata rispetto a quella avanzata nella proposta di piano dalla ricorrente;
- la disponibilità della debitrice ad alienare le quote di proprietà dell'unico immobile meglio descritto nella visura catastale in atti ai propri fratelli al valore calcolato dalla scrivente, con riferimento alla tabella dei valori OMI pubblicati nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il Gestore ritiene che le modalità di versamento delle spese e delle competenze per l'OCC e per l'Avv. Giorgio Marchetti, secondo le modalità e i termini specificati nella su richiamata nota integrativa, rispettino il principio fondante delle procedure di sovraindebitamento, per cui debba essere individuato, in ogni fattispecie concreta, un punto di equilibrio fra la tutela del creditore al soddisfacimento del proprio credito e quello della tutela del debitore ad ottenere i benefici previsti dalla procedura promossa innanzi al Tribunale adito e per l'effetto si rimette alla discrezionalità di codesta Autorità nella relativa valutazione.

A disposizione della S.V. per ogni e qualsivoglia chiarimento.

Allega: nota integrativa Avv. G. Marchetti 25.09.2024

Chiaravalle-Ancona, 26/09/2024

Il Gestore

Avv. Anna Maria Repice





TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da **LOREDANA GIANANTI** (C.F. [redacted])
[redacted] presidente alla via [redacted] 23,
assistita dall'avv. Giorgio Marchetti e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. Anna Maria Repice;

visto il provvedimento di assegnazione del 22/08/2024;

sentite le parti all'udienza del 12/09/2024, ove il ricorrente si è reso disponibile ad integrare la rata di esborso mensile per l'attuazione del piano di ulteriori euro 100,00, mantenendone la medesima durata, nonché a pervenire alla liquidazione della quota di 2/18 dell'immobile di cui è proprietaria da mettere a disposizione dei creditori e questo Giudice ha riservato la decisione;

osservato che la documentazione allegata, nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC, consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCII, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente derivante dallo svolgimento della professione di operatore sociosanitario presso l'ASUR Marche di Ancona, pari ad euro 1.464,63 netti mensili, già gravato da pignoramento presso terzi per l'importo mensile di euro 276,45);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che il ricorrente è soggetto lavoratore dipendente presso [redacted]
[redacted] Marche di Ancona con qualifica di operatore sociosanitario, non svolge né risulta aver



ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la parte più rilevante della propria esposizione debitoria è stata determinata dalla soccombenza dell'istante in causa civile avviata per ottenere il risarcimento di danno estetico di tipo permanente occasionatole dalla reazione allergica ai trattamenti cui si sottoponeva presso il Centro estetico di fiducia;

rilevato che la proposta di accordo depositata e successivamente integrata dal ricorrente in data 25/09/2024, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 24.650,00, al netto delle spese in prededuzione, è delineata come di seguito:

- 2

[illegible]

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

rilevato che i creditori hanno la possibilità attraverso il confronto con il piano originario di accertare che le percentuali loro offerte sono modificate in senso migliorativo;

ritenuta altresì accoglibile l'istanza volta ad ottenere il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, al fine di conservarne l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

visto l'art. 70 CCII;

3

epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano, ivi compresa l'integrazione del 25/09/2024, nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione delle trattenute stipendiali operate per effetto di pignoramento presso terzi eseguito da Montalbini Angela e/o da ogni altro eventuale creditore in coda (ivi incluso avv. Tonni Fabrizio);

DISPONE il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, al fine di conservarne l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 03/10/2024

Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello